



Repubblica italiana del. n.25/2013/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere
Oriana CALABRESI	Consigliere (relatore)

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto n.2/2012 del 20 febbraio 2012, con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo;

viste le deliberazioni n. 7/2012/INPR del 24 ottobre 2011 e del 16 gennaio 2012 e n. 8/2013/INPR del 4 marzo 2013, con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato rispettivamente il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2012"* e il *"Programma di controllo per l'anno 2013"*;

vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Nocciano (PE)**, protocollo 1855/2012;

vista l'ordinanza n. 10/2013 del 21 marzo 2013, con la quale il

Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Oriana CALABRESI;

FATTO

Con la richiamata nota il **Sindaco del Comune di Nocciano (PE)** sottopone al parere della scrivente Sezione diversi quesiti:

1. *se al servizio di consulenza legale, consistente nella redazione di pareri, in valutazioni, in espressione di giudizi utili per orientare le scelte dell'amministrazione su problematiche in materia amministrativa, civile o penale, debba applicarsi la normativa di cui all'art. 7 comma 6 e ss. del D.lgs 165/2001 o se invece debba applicarsi la normativa di cui al D.lgs 263/2006, allegato 118 ed in particolare quella sul cottimo fiduciario (art.125 comma 11) mediante affidamento diretto;*
2. *se qualora la normativa applicabile risulti essere quella sugli incarichi esterni, l'ente sia tenuto alla liquidazione delle spettanze in favore del professionista e debba successivamente, - posto che la norma statuisce che in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto - attivare procedura di rivalsa nei confronti di chi, in assenza della pubblicazione, ha dato seguito ad un contratto inefficace, o se invece l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 3 comma 18 legge 244/2007 determina l'assoluta impossibilità dell'ente a provvedere alla liquidazione del compenso in favore del professionista che ha reso la propria prestazione professionale sulla base di un contratto valido ma inefficace.*

In particolare, il Sindaco fa presente che,

- *"con delibera G.C. n. 29/2009 veniva affidato ad avvocato il servizio di assistenza legale in merito a problematiche, di diritto amministrativo, civile e penale, che non abbiano assunto la forma di contenzioso, per 1 anno, al fine di fornire un supporto sia agli amministratori che ai funzionari, con la stessa delibera veniva approvato apposito disciplinare di incarico;*
- *con successiva determina il responsabile competente provvedeva ad assumere impegno di spesa per € 5.000 oltre iva e cap;*
- *allo scadere del primo anno con delibera di G.C. n. 35/2010 veniva affidato, per un ulteriore anno, il servizio di assistenza legale al medesimo professionista;*

In ottemperanza a detto incarico il professionista forniva la propria prestazione professionale rilasciando pareri sia scritti che verbali sia su richiesta degli organi politici che dei responsabili di servizio, per i periodi stabiliti e richiedeva il pagamento del corrispettivo pattuito.

L'attuale responsabile, nell' eseguire l'istruttoria per la liquidazione delle spettanze del prefato professionista, e ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa sugli incarichi ad esterni, rileva quanto segue:

- 1. il conferimento dell'incarico in oggetto sembrerebbe avvenuto in assenza di procedura comparativa in ossequio dei principi di pubblicità, trasparenza e obiettività e comunque senza confronto fra più curricula.*
- 2. L'attività di cui è stato incaricato il professionista, oggetto dell'incarico, non ha un contenuto dettagliato.*
- 3. Non risulta adottata dall'ente una disciplina regolamentare della materia ai sensi dei commi 55 e ss. dell'art. 3 della Legge finanziaria 2008.*

4. risulta una inosservanza dell'obbligo di pubblicazione sul sito web del provvedimento di incarico, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 18 legge 244/2007, in forza del quale: " I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante."

La norma in esame non specifica quando deve essere pubblicato l'incarico sul sito internet, ma di fatto rende inefficace un contratto che (pur giuridicamente valido) non è stato ancora reso pubblico, tuttavia nel caso di specie non è stato provveduto ad inserire sul proprio sito web nominativo, oggetto e compenso previsto per l'incarico né prima della stipula del disciplinare né dopo.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta.

Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito

non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal Sindaco del Comune interessato, e sotto quello oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con delibera n. 54/2010.

Merito

L'art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha fissato regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione.

Il dato di maggiore rilievo della disciplina dettata dalla legge finanziaria 2008 è, da una parte, l'obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di cui sopra nonché del tetto di spesa annua, dall'altro la subordinazione del conferimento dell'incarico e delle consulenze ad un documento programmatico approvato dal Consiglio.

Le disposizioni operano su piani diversi.

Le norme regolamentari dettano una disciplina generale ed astratta per l'affidamento dell'incarico, disciplina alla quale deve uniformarsi ciascun provvedimento in concreto adottato dall'amministrazione.

Il primo contenuto precettivo del comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 è l'obbligo, posto in capo all'ente locale, di dettare norme regolamentari compiute in materia (debbono essere infatti fissati

limiti, modalità e criteri per l'affidamento dell'incarico o della consulenza).

Prima della emanazione del citato comma 56 art. 3 legge 244/2007 non necessariamente l'ente locale era munito di una disciplina regolamentare degli incarichi. E' sufficiente ricordare in proposito il quarto comma dell'art. 89 del T.U.E.L.

L'adozione delle norme regolamentari deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dal T.U.E.L.

Va allora posta in evidenza l'autonomia statutaria degli enti locali, con la conseguenza che lo statuto è il punto di riferimento primario nell'adozione dei regolamenti, sia per quanto riguarda la dislocazione delle competenze per la loro emanazione, sia per quanto riguarda i principi ai quali deve conformarsi il testo normativo.

In mancanza di norme statutarie derogatorie la competenza ad adottare regolamenti degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta, nel rispetto però dei criteri generali stabiliti dal consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma, lett. a del T.U.E.L.)

Altro punto di riferimento relativamente al contenuto delle norme regolamentari sono i criteri generali fissati dal Consiglio. Il testo del comma 56 citato sembra in ogni caso presupporre la necessità di comunque rivalutare in sede regolamentare la materia degli incarichi e delle consulenze per stabilire più stringenti criteri ed in ogni caso il limite massimo della spesa (complessiva).

Può, pertanto, affermarsi che, sia nella ipotesi in cui non siano state precedentemente inserite nel regolamento di organizzazione disposizioni sul conferimento di incarichi e consulenze, sia nella ipotesi in cui sia necessario modificare "in parte qua " detto regolamento, il Consiglio

comunale deve previamente fissare i criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nell'adozione delle norme regolamentari.

Le attività da regolamentare secondo le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 54-57, della legge finanziaria per il 2008 riguardano una pluralità di ipotesi non omogenee, in quanto la disciplina ivi prevista si applica sia agli incarichi di collaborazione sia a quelli di studio e ricerca, sia alle consulenze.

In particolare gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse, e cioè integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori ovvero supportare l'attività degli ordinari uffici dell'ente. Le differenze non sono irrilevanti.

Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente.

Nella seconda ipotesi il discorso è più complesso.

Va innanzitutto ricordato che le norme regolamentari intese a disciplinare detti incarichi debbono adeguarsi, in forza dell'art. 34, comma 6 ter, della legge n. 248/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006, ai principi contenuti nell'art. 32 della medesima legge, dettati a fini di contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica. La vicenda, peraltro, si inserisce nel più complesso discorso della provvista di personale a tempo determinato per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Le disposizioni regolamentari vanno, pertanto,

coordinate con le norme di cui all'art. 3, commi da 90 a 96 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008.

In ogni caso qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale in forza dei noti principi costituzionali, oltre che delle specifiche disposizioni da ultimo richiamate (cfr., sulla esigenza di rispettare i principi costituzionali di organizzazione, la sentenza della Corte Cost. n. 27 del 21 febbraio 2008), senza far riferimento alle soglie di ricorso alle procedure selettive previste in materia di lavori pubblici, del tutto estranee alla materia.

L'organo competente a conferire l'incarico è il dirigente preposto al settore, secondo il normale ordine delle attribuzioni.

Più ampi sono gli adempimenti previsti per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione.

Infatti ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge finanziaria per il 2008 "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. b) T.U.E.L."

La norma da ultimo citata comprende un'ampia tipologia di documenti programmatici di competenza del Consiglio; di conseguenza gli incarichi di cui si parla debbono essere previsti nel loro oggetto da documenti programmatici, che scontino con adeguata motivazione la necessità/opportunità di ricorrere all'incarico. La spesa prevista dovrà poi essere inserita, concorrendo al limite massimo fissato nel regolamento, nell'apposito stanziamento del bilancio annuale. Va, peraltro, precisato che il limite massimo di spesa indicato nel

regolamento deve essere fissato discrezionalmente dall'ente secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell'ente con particolare riguardo alla spesa per il personale.

Infatti, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.

Esemplificativamente con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale.

La prima ipotesi rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.

Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei

contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.).

Va affermato che il legislatore, positivizzando principi di origine pretoria, segnatamente della giurisprudenza contabile, all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre è previsto che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi e che i regolamenti di cui all'art. 110 co. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 si adeguino ai principi suindicati.

Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l'obbligo della pubblicità e dell'adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (L. n. 662/1996, D.l n. 168/2004, L. n. 311/2004, L. n. 266/2005).

Com'è noto il D. L. n. 168/2004 ha distinto tre tipologie di incarichi esterni: di studio, di ricerca, di consulenza.

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo (delib. n. 6 del 15 febbraio 2005) ne ha fornito una definizione: per gli incarichi di studio il

riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.

Il tratto che accomuna le differenti tipologie è, secondo le SS.RR., la sostanziale riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente il contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2239 c.c.

Restano esclusi, quindi, da questo ambito i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che, com'è noto, rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.). Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione ed un potere di direzione dell'amministrazione, in via concettuale apparirebbero incompatibili con gli incarichi esterni, caratterizzati (di norma) dalla temporaneità e dall'autonomia della prestazione.

Resta fermo peraltro, secondo le SS.RR., che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.

In particolare gli incarichi di studio possono essere conferiti a soggetti particolarmente qualificati nella materia. Essi debbono avere ad oggetto materie di interesse del soggetto che li conferisce, avere durata certa e

concludersi con la presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio o della ricerca. Tutti questi elementi debbono risultare dall'atto di conferimento dell'incarico di studio, che regola il rapporto tra soggetto conferente ed incaricato.

Il comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 sottopone alla dettagliata disciplina regolamentare, oltre che gli incarichi di "studio o di ricerca ovvero di consulenze", anche quelli di "collaborazione".

Del tutto al di fuori dell'ambito di applicazione del comma 56 risultano essere gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica), ossia le cosiddette "collaborazioni di staff". Infatti l'art. 90 TUEL fa espresso riferimento a dipendenti dell'ente ovvero a "collaboratori assunti con contratto a tempo determinato" (collocati, se dipendenti da una pubblica amministrazione, in aspettativa senza assegni), cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e, quindi, a figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Più complesso è il discorso relativo all'esatta delimitazione delle cosiddette "collaborazioni coordinate e continuative" (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) e alla loro distinzione rispetto agli incarichi di consulenza.

Costituisce ormai un principio condiviso (cfr. Corte dei conti delib. SS.RR. n. 6/2005 nonché circolare Dip. Funz. Pubbl. 15 marzo 2005) quello secondo cui dalla lettura sistematica delle disposizioni delle leggi finanziarie più recenti (cfr. legge n. 311/2004 finanziaria per il 2005 e legge n. 266/2005 finanziaria per il 2006 le quali fissano tetti di spesa separati per incarichi di consulenza e co.co.co., in particolare conglobando contratti a termine e co.co.co. in un unico tetto di spesa) emerge l'intenzione del legislatore di stabilire una linea di demarcazione tra le collaborazioni ad alto contenuto professionale e le altre "semplici"

collaborazioni coordinate e continuative. Le prime hanno ad oggetto prestazioni implicanti un'alta specializzazione (non rinvenibile nelle normali competenze del personale della P.A.) e una correlativa attività lavorativa sostanzialmente autonoma. Le altre co.co.co. sono state spesso utilizzate negli ultimi anni (analogamente ai contratti di lavoro a tempo determinato e a fronte dei tagli o blocchi delle assunzioni di lavoratori subordinati nella P.A.) per l'espletamento di prestazioni ordinarie non richiedenti un elevato grado di autonomia organizzativa.

Pertanto, il criterio per distinguere le collaborazioni ad alto contenuto professionale dalle semplici co.co.co. va ravvisato in un canone di sostanzialità, in base al contenuto della prestazione ed alle modalità di svolgimento della stessa (cfr. anche Corte conti sez. giur. reg. Umbria n. 447/2005).

Questa logica distintiva appare ancora attuale nell'impianto della legge finanziaria per il 2008, ed anzi è portata all'estreme conseguenze.

Da un lato l'utilizzo delle "ordinarie" co.co.co. appare attualmente fortemente ristretto: la logica della legge finanziaria per il 2008 è, infatti, quella di evitare il formarsi di precariato nella P.A., anche attraverso un rigido contenimento del lavoro flessibile (cfr. art. 3 comma 79), con la conseguenza che per l'espletamento delle ordinarie attività amministrative varrà il principio generale "dell'autosufficienza".

Dall'altro lato, vengono ulteriormente fissati i limiti alle collaborazioni esterne ad elevata professionalità prevedendo, per queste ultime, gli adempimenti di cui ai commi 53-57 dell'art. 3.

L'individuazione dell'alta professionalità risulta peraltro subordinata al requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" di cui al comma 76 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008.

Le collaborazioni ad elevata professionalità, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del comma 56 dell'art. 3 legge finanziaria per il 2008 e quindi necessitano della disciplina ad opera del regolamento dell'ente locale. Le altre "semplici" co.co.co., al contrario, ne sono escluse; peraltro l'utilizzo di quest'ultime non risulta conforme alla logica sottostante alla legge finanziaria 2008, che è quella di limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro parasubordinato e/o flessibile per l'esercizio di attività amministrative ordinarie.

Conseguentemente, ritiene questo Collegio, così come previsto nelle *"Linee di Indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3. Commi 54-57 della l.244/2007 in materia di regolamento degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza"* emanate dalla Sezione Autonomie nell'Adunanza del 14.3.2008, che, con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all'Amministrazione, destinato sostanzialmente a sfociare in un parere legale, questo rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

Peraltro, appare possibile ricondurre solo la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del d. lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione).

Per ciò che concerne la richiesta relativa al comportamento del Comune ed in particolare se *"l'ente sia tenuto alla liquidazione delle spettanze in favore del professionista e debba successivamente, attivare procedura di*

rivalsa nei confronti di chi, in assenza della pubblicazione, ha dato seguito ad un contratto inefficace, o se invece l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 3 comma 18 legge 244/2007 determina l'assoluta impossibilità dell'ente a provvedere alla liquidazione del compenso in favore del professionista che ha reso la propria prestazione professionale sulla base di un contratto valido ma inefficace" si ricorda che l'attività consultiva di cui all'art.7, comma 8 della Legge 131/2003, intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte, non può riferirsi a scelte o a comportamenti amministrativi specifici, riconducibili all'ambito di esercizio della discrezionalità amministrativa del singolo ente.

Nei documenti d'indirizzo sopra richiamati, viene infatti precisato che possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole "questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale", dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici.

Per questo motivo, il Collegio ritiene di non poter effettuare una valutazione sulla correttezza del comportamento dell'Ente per non incorrere nel coinvolgimento diretto di questa Sezione nell'amministrazione attiva di competenza dell'Ente interessato, non rientrante nei canoni della funzione consultiva demandata alla Corte dei conti.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo rende il parere nei termini sopra indicati.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune medesimo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 25 marzo
2013.

L'Estensore

F.to Oriana CALABRESI

Il Presidente

F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Alessandra D'Angelo